Decreto n. 2351

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto vigente dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT);

VISTO l'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;

VISTO l'art. 29, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto del Rettore n. 1514 con cui è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010";

VISTA la delibera del Senato accademico del 22 settembre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2025,

EMANA

l'allegato *addendum* al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010".
L'allegato *addendum* entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.

Roma, 24 novembre 2025

La Rettrice
Prof.ssa Mariagrazia Russo

Titolo V – Chiamata diretta e chiamata di idonei

Art 1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano:

a) le procedure di chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione e di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;

b) le procedure di chiamata degli idonei, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o vincitori di programmi di ricerca

1. Rientrano nell' art.1: studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario; studiosi vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, identificati dal decreto ministeriale 22 luglio 2022, n. 919; fino al 31 dicembre 2025, la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in deroga ai requisiti temporali di stabilità ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, n. 44, come convertito dalla l. n. 74 del 21 giugno 2023.
2. Il Dipartimento interessato, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei professori di ruolo di prima fascia, formula una proposta di chiamata diretta, corredata da motivata relazione circa la qualità e la rilevanza scientifica del candidato.
3. La proposta è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che deliberano sull'approvazione, verificando la disponibilità finanziaria e la coerenza con le esigenze di Ateneo.
4. La proposta è inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta, secondo le modalità indicate nelle linee guida ministeriali.
5. Acquisito il nulla osta, la nomina è disposta con decreto del Rettore, che determina anche la relativa classe stipendiale.

Art. 3 – Chiamata diretta per chiara fama

1. La copertura di posti di professore ordinario può avvenire altresì mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, in possesso dei requisiti individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 1997.

2. La proposta di chiamata è deliberata dal Dipartimento con la maggioranza dei due terzi dei professori di prima fascia e deve essere accompagnata da una relazione dettagliata che illustri i titoli, i riconoscimenti scientifici internazionali o le posizioni accademiche ricoperte dal candidato.

3. La procedura segue quanto previsto all'articolo 1, commi 3–5.

Art. 4 – Chiamata di idonei ex art. 29, comma 4, L. 240/2010 e ai sensi dell'art.16 della legge n 240/2010

1. Possono accedere alle procedure di chiamata per i posti di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento:

   a) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nelle procedure per la prima o la seconda fascia bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, entro il periodo di validità della stessa, come previsto

dall'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010, e limitatamente alla fascia corrispondente a quella oggetto del bando;

b) i candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché non ne siano già titolari;

c) i professori di prima o di seconda fascia già in servizio presso altra Università, nella medesima fascia e nel medesimo settore concorsuale per cui è indetta la selezione.

2. I professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di prima fascia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta.
3. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta.
4. I ricercatori B a tempo determinato in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta.
5. L'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di validità della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale, per le finalità di cui al presente articolo.
6. La proposta di chiamata è formulata dal Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza dei professori di ruolo della fascia corrispondente o superiore ed è preceduta dall'indicazione di settore scientifico disciplinare espressa dal Consiglio di amministrazione in funzione delle linee di indirizzo strategico dell'Ateneo.
7. Il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione deliberano in merito all'approvazione della proposta e viene istruita la procedura valutativa con commissione esaminatrice nominata dal rettore e costituita da un membro interno e due membri esterni afferenti allo stesso e/o affine settore scientifico disciplinare della fascia corrispondente o superiore.
8. Ottenuto il parere favorevole della Commissione esaminatrice, il Presidente del Consiglio di amministrazione dispone con proprio Decreto la nomina in ruolo del professore di seconda fascia, deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 – Incompatibilità e trasparenza

1. Non possono essere destinatari delle chiamate dirette o per idonei i soggetti che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con docenti afferenti al Dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o con componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Tutte le delibere e i provvedimenti adottati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le indicazioni operative emanate dal Ministero dell'Università.

La Rettrice
Prof.ssa Mariagrazia Russo